



CITTA' DI ORIA
REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n° _____ del _____

Reg. il _____ al n. _____ Serie IT

**CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA,
VIGILANZA, PULIZIA, MANUTENZIONE DELLA VILLA
COMUNALE DI ORIA E GESTIONE DEI CAMPI SPORTIVI, DEL
PUNTO RISTORO E DELL'AREA DI PERTINENZA
CIRCOSTANTE.**

L'anno duemilaventuno (2021), addì (.....) del mese di..... , in
Oria (Br), nella Residenza Comunale, ubicata alla Via Epitaffio;

innanzi a me Dott. Rosario Cuzzolini, Segretario Generale del Comune di Oria,
domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, autorizzato a rogare gli atti nella
forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97 comma 4
del D.Lgs. n. 267/2000, sono comparsi:

per la parte concedente

l'ing. Gaetano Padula, nato a Brindisi il 5/02/1963, nella qualità di Dirigente dell'Ufficio
Tecnico Comunale, 4° Settore del Comune di Oria, domiciliato per la carica presso
codesto Comune, il quale dichiara di agire nel presente atto, a termine dell'art. 107,
comma 3 del D.L.vo n. 267/2000, in nome e per conto del Comune di Oria, c.f.
80001550740, P. I.V.A. 00632500740, che nel contesto dell'atto verrà indicato per brevità
con il termine "Comune";

per la parte concessionaria

Il sig.....nato a.....(.....) c.f..... che
interviene in questo atto in qualità di.....della ditta con sede legale
in.....alla via.....n.....P.IVA.....
iscritta al Registro delle imprese di.....al n....., che nel
proseguo dell'atto verrà indicato per brevità anche "Concessionario".

Le sopra costituite parti dopo aver premesso che.....;

Le parti come sopra costituite intendono vincolarsi con formale contratto e, pertanto,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'area di mq. 25 in cui sarà posizionato un manufatto prefabbricato da adibire a "bar/punto ristoro", collocato all'interno della villa, e dell'area scoperta prospiciente per una superficie di ulteriori mq 50,00, come perimetrata nell'allegata planimetria (allegato F), ove poter svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande (previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni).

Al concessionario viene altresì assegnato l'uso esclusivo del palco (fatta salva la possibilità di utilizzo che l'Amministrazione comunale vorrà riservarsi nel limite massimo di 10 giorni all'anno), dei campi sportivi con applicazione delle tariffe indicate nell'allegato G e fatta salva la possibilità di utilizzo che l'Amministrazione comunale vorrà riservarsi nel limite massimo di 52 giorni all'anno, e dei campi da bocce.

Il calendario di utilizzo delle strutture da parte dell'Amministrazione Comunale sarà stabilito di concerto con il concessionario.

All'affidamento di beni sopra specificati consegue anche l'onere di cura e manutenzione ordinaria con assunzione dei conseguenti oneri comprese le utenze (acqua, luce ad esclusione della pubblica illuminazione, ecc.) necessarie.

A fronte dell'assegnazione del diritto esclusivo di utilizzo del punto ristoro e dell'area

annessa, nonché del palco, dei campi sportivi e dei campi da bocce, il concessionario dovrà accollarsi una serie di oneri, precisamente:

- il pagamento di un canone annuo di concessione dell'importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) annui, oltre Iva se dovuta per legge e nella misura prescritta. Il suddetto canone sarà soggetto ad eventuali offerte al rialzo nel corso della gara e non comprende i costi di fornitura acqua, luce e gas relativi alla gestione del punto ristoro e delle aree annesse, nonché i costi relativi al pagamento dei tributi, che sono a carico del concessionario. Il canone, nell'importo che sarà proposto in sede di gara, verrà aggiornato annualmente secondo gli indici Istat, ai sensi della normativa vigente;

- l'erogazione, con costi a proprio carico, dei servizi di apertura e chiusura, secondo le indicazioni dell'Amministrazione Comunale, custodia, vigilanza, pulizia e manutenzione ordinaria della Villa comunale, compresi gli edifici destinati a spogliatoi e bagni, e manutenzione ordinaria e straordinaria, concordata con gli uffici comunali preposti, delle aree a verde e di tutte le piante presenti nella Villa. Il concessionario dovrà eseguire, con oneri a proprio carico, tutte le opere necessarie a rendere agibile e funzionante la struttura prefabbricata da destinare alla somministrazione di alimenti e bevande (chiosco bar).

Il concessionario dovrà eseguire, con oneri a proprio carico, tutte le opere necessarie a rendere agibile e funzionante la struttura prefabbricata da destinare alla somministrazione di alimenti e bevande (chiosco bar). Il concessionario dovrà altresì provvedere ad ogni intervento di manutenzione straordinaria che si renda necessario durante il periodo della concessione su tutte le aree e i manufatti che gli sono assegnati in uso esclusivo (anche quelli che si sia impegnato, in sede di formulazione dell'offerta tecnica, a realizzare o riqualificare per destinarle ad attività anche di rilievo economico), nonché sulle attrezzature che siano state da lui installate.

Il concessionario dovrà garantire agli utenti la piena, libera, incondizionata e gratuita fruizione di tutti gli spazi compresi nel perimetro della Villa, con l'eccezione delle aree e dei manufatti che gli sono assegnati in uso esclusivo (punto ristoro e area circostante; palco, campi di bocce e campi sportivi).

Egli potrà, tuttavia, utilizzare in via esclusiva gli spazi aperti della villa, per eventi ed iniziative varie nel limite di 30 giorni annui secondo calendario da concordare con l'Amministrazione. In occasione di tali eventi il concessionario si assume ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a persone o cose.

ART. 2 - IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO

Il concessionario dovrà corrispondere al Comune un canone annuo di concessione con offerta al rialzo sulla base d'asta stabilita in € 5.000,00 (cinquemila/00) annui, oltre Iva se dovuta per legge e nella misura prescritta.

Il suddetto canone sarà soggetto ad eventuali offerte al rialzo nel corso della gara e non comprende i costi di fornitura di acqua, luce e gas relativi alla gestione del punto ristoro e delle aree annesse, nonché i costi relativi al pagamento dei tributi, che sono a carico del concessionario.

In ragione dell'importo del canone a base d'asta, il valore della concessione, parametrato alla sua durata, è pari a complessive € 60.000,00 euro sessantamila/00).

Il canone dovrà essere versato presso la Tesoreria Comunale in 12 rate mensili anticipate, entro il giorno 5 di ogni mese.

Si precisa che in merito agli oneri della sicurezza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il servizio non presenta rischi da interferenze, dovendosi svolgere l'attività dell'appaltatore in luoghi diversi da quelli di pertinenza della stazione appaltante, per cui l'importo di detti oneri è pari a € 0,00. Di conseguenza, e in applicazione della determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di

lavori, servizi e forniture n. 3 del 05.03.2008, la Stazione appaltante non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti.

La durata complessiva della concessione è fissata in anni 12 anni, fatta salva la durata inferiore eventualmente proposta dal concessionario in sede di gara.

ART. 3 - DESTINAZIONE D'USO – LIMITAZIONI - DIVIETI

Il manufatto di cui all'allegata planimetria (vd. Allegato F) e l'area esterna perimetrata sono destinati all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di tipo "C" e alle altre attività accessorie indicate nel progetto gestionale presentato in sede di gara.

E' fatto divieto di modificare l'originaria destinazione dei locali e il tipo di attività in essi prevista.

Allo scadere della concessione e in ogni altro caso di cessazione, le eventuali opere realizzate sul bene e le relative pertinenze restano acquisite al patrimonio comunale. E' fatta comunque salva la richiesta di riduzione in pristino delle stesse a carico del concessionario. Ogni opera effettuata dovrà essere autorizzata dal competente ufficio comunale e il concessionario dovrà munirsi in proprio di tutte le altre autorizzazioni richieste da leggi o regolamenti. In ogni caso per tali opere non è previsto alcun rimborso. Eventuali autorizzazioni che comportino anche le modifiche dei locali dovranno essere richieste a cura e spese del concessionario, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

Prima dell'avvio dell'attività il concessionario dovrà dotarsi delle prescritte autorizzazioni sanitarie e delle licenze e/o autorizzazioni commerciali, previste dalla normativa nazionale e regionale, per l'esecuzione del servizio e dovrà applicare il sistema di autocontrollo dell'igiene dei prodotti alimentari basato sui principi H.A.C.C.P. di cui al D.Lgs. 193/2007 e far rispettare agli utenti il divieto di fumare nel locale punto ristoro.

Il personale adibito alla vendita, alla distribuzione, alla manipolazione ed alla preparazione delle bevande, dei cibi e di tutti gli altri generi di vendita, deve essere sottoposto, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, a tutte le vaccinazioni e visite sanitarie previste dalla normativa di settore e dovrà risultare, per tutta la durata del servizio, in possesso della prescritta documentazione sanitaria prevista dalle norme vigenti in materia.

Il punto ristoro dovrà rimanere aperto durante tutto l'orario di apertura al pubblico della villa comunale.

Il Comune non corrisponde alcun compenso e/o contributo per la gestione dell'attività che sarà remunerata esclusivamente con l'introito degli incassi.

Per quanto concerne l'organizzazione e la gestione dell'attività il concessionario utilizza esclusivamente risorse proprie, sia in termini di personale che in termini di materiali, assicurandone la continuità durante l'intera durata della concessione. Sono a completo ed esclusivo carico del concessionario tutti gli oneri fiscali relativi all'attività.

Il funzionamento dell'attività è regolato autonomamente dal gestore, che deve convenientemente dotarla di una buona varietà di alimenti e bevande di abituale consumo, e condurla con la massima pulizia, igiene e decoro. La tabella dei prezzi dei prodotti in vendita, copia della S.C.I.A. con gli estremi dell'avvenuta trasmissione al Comune – S.U.A.P. e la riproduzione a stampa degli articoli 101 del T.U.L.P.S. e 176, 181, e 186 del regolamento, devono essere esposti nel locale in luogo ben visibile.

Eventuali intrattenimenti potranno essere organizzati nei limiti degli spazi assegnati, fermo rimanendo l'obbligo dell'ottenimento delle eventuali necessarie licenze, a cura e spese del titolare dell'attività di somministrazione.

Gli intrattenimenti musicali di carattere accessorio rispetto alla normale attività di somministrazione di alimenti e bevande non comportano rilascio di autorizzazioni o licenze.

Ferma rimanendo l'applicabilità delle sanzioni per singoli inadempimenti contestati al concessionario, si stabilisce, in relazione alle ipotesi di chiusura o sospensione dell'attività commerciale in oggetto non giustificate l'irrogazione di una penalità di € 50,00 per ogni giorno di inattività ingiustificata.

Il concessionario assicura il tassativo rispetto dei protocolli di sicurezza e della normativa che disciplina le misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid – 19 in tutti i locali, le strutture e le aree che gli sono assegnate in uso esclusivo.

ART. 4 - CONSEGNA DELLA VILLA COMUNALE

All'atto della consegna della Villa Comunale, dovrà essere redatto un inventario dei beni e dei manufatti esistenti e un apposito verbale dal quale si dovrà desumere lo stato attuale e il livello di funzionalità degli stessi. Allo scadere del contratto, si dovrà redigere un ulteriore apposito verbale di riconsegna dell'affidatario, il quale dovrà reintegrare le eventuali deficienze o differenze che dovessero essere riscontrate.

Il concessionario, laddove intenda eseguire lavori e/o interventi di riqualificazione o miglioramento funzionale delle altre strutture in uso esclusivo presenti nella villa (palco, aree verdi, area giochi, campi sportivi e campi di bocce) e quelle non in uso esclusivo con scomputo dal canone annuo dovuto (muro di cinta esterno e la ringhiera, i cancelli, gli arredi urbani (anche in addizione rispetto a quelli presenti), potrà intervenire sugli stessi solo previa autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Oria.

ART. 5 - RESPONSABILITA' E UTILIZZO DEGLI IMMOBILI E DELLE STRUTTURE AFFIDATE IN USO ESCLUSIVO

Con la firma del contratto, l'affidatario diventa, ai sensi di legge, consegnatario responsabile e custode dell'anfiteatro, del punto ristoro e dell'area annessa, nonché del palco, dei campi sportivi compresi gli edifici destinati a bagni e spogliatoi e dei campi da

bocce.

Il gestore è altresì responsabile:

- dell'osservanza, anche da parte di terzi, di tutte le prescrizioni ed i divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e, volta per volta, dalle autorità competenti, nonché dalle normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni ed infortuni;
- della buona conservazione e dell'efficienza dell'anfiteatro, del punto ristoro e degli spazi annessi, del necessario servizio di custodia e sorveglianza.

ART. 6 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà provvedere:

- al pagamento a favore del Comune del canone di utilizzo, come determinato nel precedente art. 2;
- all'esecuzione, con oneri a proprio carico, tutte le opere necessarie a rendere agibile e funzionante la struttura prefabbricata da destinare alla somministrazione di alimenti e bevande (chiosco bar);
- alla pulizia e manutenzione ordinaria della Villa comunale, compresi gli edifici destinati a spogliatoi e bagni;
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde e di tutte le piante presenti nella Villa;
- ad ogni intervento di manutenzione straordinaria che si renda necessario durante il periodo della concessione su tutte le aree e i manufatti che gli sono assegnati in uso esclusivo (anche quelli che si sia impegnato, in sede di formulazione dell'offerta tecnica, a realizzare o riqualificare per destinarle ad attività anche di rilievo economico), nonché sulle attrezzature che siano state da lui installate;
- a garantire agli utenti la piena, libera, incondizionata e gratuita fruizione di tutti

gli spazi compresi nel perimetro della Villa, con l'eccezione delle aree e dei manufatti che gli sono assegnati in uso esclusivo (punto ristoro e area circostante; palco, campi di bocce e campi sportivi);

- all'apertura e chiusura al pubblico della villa comunale in base alle indicazioni fornite dall'Amministrazione comunale;
- all'apertura e chiusura del punto ristoro in concomitanza con l'apertura al pubblico della villa, assicurando la presenza di proprio personale all'interno della struttura;
- alla custodia delle aree e strutture presenti nella villa comunale e alla vigilanza sul corretto utilizzo delle stesse, segnalando immediatamente al Comune eventuali danni;
- alla erogazione dei seguenti servizi aggiuntivi proposti in sede di gara:
- alle realizzazioni dei seguenti interventi e lavori proposti in sede di gara:
.....
- al rispetto di tutte le norme di sicurezza, di igiene, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 recante: "Attuazione dell'art.1 della Legge 03/08/2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro" e successive modificazioni e leggi collegate e alla normativa che disciplina le misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid – 19;

Il gestore deve, altresì, osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.Lgs.81/2008 e le direttive macchina 892/392/CEE e 91/368 /CEE), nonché le disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. A tal fine dovrà essere redatto apposito DVR nonché tutti gli altri adempimenti previsti ai sensi delle vigenti normative in materia.

Tutti i rifiuti solidi urbani dovranno essere raccolti in sacchetti chiusi e convogliati negli

appositi contenitori per la raccolta. Sarà tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, canaline di scarico, ecc.). Le spese per il servizio di smaltimento e ritiro sono a carico del gestore. La gestione dei rifiuti deve avvenire ai sensi del D.lgs 22/97 e successive modifiche.

ART. 7 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti, il concessionario dovrà prestare una cauzione definitiva pari al 10% dell'intero valore contrattuale, per un importo di € (diconsi euro /00), sulla quale il Comune potrà rivalersi in caso di violazione degli obblighi pattuiti ed il cui importo originario dovrà essere immediatamente ripristinato dal gestore. Detto importo dovrà rimanere invariato per tutta la durata della convenzione.

La cauzione verrà restituita alla scadenza della convenzione, previo accertamento degli obblighi assunti dal gestore.

ART. 8 - RESPONSABILITA'

La responsabilità in ordine a fatti che si verificano all'interno del punto ristoro, delle aree limitrofe di svolgimento dell'attività di somministrazione e delle aree concesse in uso esclusivo sono a carico dell'affidatario, sollevando il Comune da ogni responsabilità per danni a persone o cose. A tal fine compete al medesimo affidatario di stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, con primaria compagnia di assicurazione, relativa all'attività oggetto del presente contratto ove sia apposta la clausola che il Comune è considerato terzo. Copia di detta polizza dovrà essere rimessa al Comune alla sottoscrizione della convenzione.

ART. 9 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

E' a carico del Comune esclusivamente la manutenzione straordinaria delle strutture e

delle aree comprese nella villa comunale, con l'eccezione degli interventi manutentivi che il concessionario si sia impegnato ad effettuare in sede di gara e di quelli relativi alle aree e ai manufatti indicati nell'art. 6.

Il Comune è, altresì, tenuto all'attivazione e al pagamento delle utenze relative alle strutture e alle aree comprese nella villa comunale, con l'eccezione dei costi di fornitura acqua, luce e gas relativi alla gestione del punto ristoro e delle aree annesse, nonché di tutte le aree e i manufatti assegnati all'uso esclusivo del concessionario da lui realizzati o installati, costi che sono a carico del concessionario medesimo.

ART. 10 - CONTROLLI DEL COMUNE

Il Comune ha un'ampia facoltà di controllo, che potrà esercitare in ogni momento, in ordine al puntuale rispetto degli obblighi in capo all'affidatario e alle modalità di utilizzo dei manufatti e delle aree oggetto di concessione, operando con diffida e, se del caso, con la revoca dell'affidamento, qualora venga constatata negligenza o noncuranza nell'utilizzo dell'impianto.

Il Comune ha facoltà di risolvere la convenzione nel caso di ingiustificata interruzione del servizio o nel caso di ripetute e gravi inosservanze delle norme legislative e regolamentari, in particolare in materia di sicurezza degli impianti, di prevenzione incendi e di prevenzione infortuni e, in ogni caso, laddove vengano riscontrate gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettano la regolarità del servizio.

ART. 11 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

Il Comune può in qualsiasi momento sospendere lo svolgimento dell'attività all'interno del punto ristoro per motivi di sicurezza o igienico sanitari, senza che per questo l'affidatario possa agire in rivalsa nei confronti del Comune medesimo.

ART. 12 - INNOVAZIONI E TRASFORMAZIONI

Al concessionario è fatto divieto di apportare innovazioni o trasformazioni ai manufatti e alle aree oggetto di concessione senza la preventiva autorizzazione comunale. Le opere e le eventuali opere di miglioria realizzate dal concessionario al termine della convenzione resteranno di proprietà del Comune, senza alcun diritto di indennizzo da parte dello stesso concessionario.

ART. 13 - PUBBLICITA'

Al concessionario è riconosciuta la facoltà di esercitare, all'interno della villa comunale, iniziative promozionali e pubblicitarie riferite alla propria attività previo il pagamento della prevista imposta comunale.

Manifesti, striscioni pubblicitari e similari potranno essere affissi od installati in modo da non interferire o creare impedimento con la fruizione delle strutture e degli spazi e con la sicurezza degli utenti.

L'affidatario sarà libero di utilizzare qualsiasi forma e tipologia di pubblicità, salvo richiedere e ottenere il gradimento espresso del Comune.

ART. 14 - PERSONALE

Il concessionario è tenuto alla completa osservanza, nei riguardi del personale in servizio alle proprie dipendenze o prestatore d'opera a qualunque titolo, di quanto prescritto dai relativi Contratti Nazionali di Lavoro nonché dalle normative vigenti in merito a ciascuna posizione e concernenti gli adempimenti fiscali, amministrativi, assicurativi e previdenziali ed espressamente solleva l'Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti in ordine alle eventuali retribuzioni ordinari e/o straordinarie nonché alle assicurazioni sul personale suddetto. L'affidatario si obbliga, altresì, ad operare in piena osservanza con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e dalle disposizioni che disciplinano le misure di contrasto

alla diffusione dell'epidemia da Covid – 19.

ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE

Per tutta la durata della concessione, è vietata la cessione del contratto, sia totale che parziale, la subconcessione e la sublocazione, sia totale che parziale.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 del C.C. nei seguenti casi:

- interruzione del servizio senza giusta causa;
- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge e degli obblighi previsti dal presente contratto;
- cessione del contratto, sia totale che parziale, e subconcessione o sublocazione, sia totale che parziale;
- utilizzazione, gestione o fruizione del punto ristoro per finalità o con modalità diverse da quelle previste dal presente contratto;
- infruttuosa scadenza del termine indicato dal concessionario in sede di gara per l'ultimazione dei lavori atti a garantire la funzionalità e l'agibilità del manufatto destinato a punto ristoro;
- infruttuosa scadenza del termine indicato dal concessionario in sede di gara per l'ultimazione degli interventi di eventuale riqualificazione o miglioramento funzionale delle altre aree presenti nella villa;
- infruttuosa scadenza del termine massimo indicato dal concessionario in sede di gara entro cui dovrà iniziare la gestione delle attività che saranno condotte nella villa, con particolare riferimento alla gestione del punto ristoro e degli spazi

annessi.

Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, il concessionario incorrerà nella perdita della cauzione che sarà incamerata dal Comune, salvo il risarcimento degli ulteriori eventuali danni.

Inoltre, nel caso di risoluzione del contratto:

- l'affidatario dovrà restituire l'immobile, le attrezzature ed ogni altro accessorio relativo nello stato derivante dal normale deperimento d'uso;
- eventuali lavori e/o migliorie effettuate dall'affidatario saranno acquisiti gratuitamente dall'Ente concedente.

ART. 17 - SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese inerenti la convenzione e ad essa conseguenti, sono a carico dell'affidatario, ivi compresi i diritti di segreteria, l'imposta di bollo, ecc.

ART. 18 - CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere fra le parti, si adirà al Foro di Brindisi. E' esclusa la clausola arbitrale.

ART. 19 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e, per quanto compatibile, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.iii, i dati forniti dal concessionario saranno trattati, con strumenti cartacei ed informatici, esclusivamente per le finalità connesse all'accordo convenzionale. Titolare

del trattamento dei dati è il Comune di Oria.

ART. 20- RINVIO NORME GENERALI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alla convenzione, alle dichiarazioni specifiche poste a base di gara dal Concessionario e alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Del presente atto redatto da persona di mia fiducia, io Segretario Generale rogante ho dato lettura alle parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Segretario rogante.

PER IL COMUNE DI ORIA: Ing. Gaetano Padula

PER IL CONCESSIONARIO: Sig.

IL SEGRETARIO GENERALE: Dott. Rosario Cuzzolini